



TRIBUNALE DI PIACENZA

Sezione Fallimentare

i Giudici Delegati,

sentiti il Presidente del Tribunale ed il Presidente di Sezione;

visto il D.L. 11/2020;

visto il D.L. 18/2020;

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale data 19/03/2020, recante le linee guida per l'attività processuale e di udienza per il periodo fino al 15 aprile;

visto l'art. 83, comma 7, D.L. 11/2020, che prevede la possibilità per i capi degli uffici giudiziari di adottare linee guida che consentano il rinvio a dopo il 30 giugno dell'attività processuale non connotata da urgenza ("periodo cuscinetto");

Dato atto che i DL sopra richiamati determinano una sospensione dei termini processuali nei procedimenti civili non urgenti fino al 15 aprile 2020, con inoltre sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili ai sensi dell'art. 83 comma 1 D.L. 18/2020, dovendosi così ritenere sospesi i termini per il compimento degli atti di parte e per l'adozione dei provvedimenti giurisdizionali, e *"in genere, tutti i termini procedurali"*;

Considerate le attuali limitazioni all'attività degli studi professionali e la maggior difficoltà nell'adempimento delle funzioni demandate (es. le limitazioni all'accesso ad uffici pubblici e istituti di credito; il reperimento e la consultazione di documentazione spesso non disponibile in formato digitale);

Rilevata la necessità di adottare misure uniformi idonee a regolare l'attività dei Curatori, dei Commissari, dei Liquidatori e degli O.C.C. e, in ogni caso, ogni misura organizzativa idonea a consentire lo svolgimento delle funzioni in condizioni di sicurezza;

osservato che appare opportuno disporre una temporanea sospensione delle attività dei Curatori e dei loro ausiliari che potrebbero svolgersi in condizioni di rischio sanitario (quali accessi agli immobili, redazione di stime e perizie, visite) e costituire occasione di potenziale circolazione del virus, per un periodo prudenziale,

tenuto conto della sospensione delle attività produttive disposta fino al 15 aprile e delle limitazioni alla libera circolazione delle persone;

DISPONGONO

1. **Preliminarmente: ogni contatto con i singoli Professionisti delegati (Curatori, Commissari e loro ausiliari) dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematiche (email, PEC, Skype, Teams) o telefoniche;**
2. Qualora la procedura abbia, nella massa attiva, beni immobili, si applicano le disposizioni impartite con **provvedimento del 26.03.2020 in materia di esecuzioni immobiliari**, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto, relativamente agli esperimenti di vendita che si svolgono nelle forme ex art. 591 bis c.p.c.. Sono pertanto **sospese le aste immobiliari già fissate**, nei modi e termini del predetto provvedimento.
3. **È sospeso, fino al 15 aprile 2020**, il compimento di qualsiasi **atto procedurale** da parte dei Professionisti.
4. **Ove ricorrano apprezzabili ragioni di urgenza**– *es.: liquidazione di beni deperibili; vendita di beni con procedura competitiva snella, vendite di beni ove sia stata già ricevuta una o più offerte (anche gli immobili, ove non si seguano le forme di cui all'art. 591-bis c.p.c.); atti funzionali a salvaguardare la continuità aziendale (es. vendite e affitti di rami d'azienda, con speciale riguardo ai settori individuati come essenziali dai DPCM sin qui emanati: filiera agroalimentare, sanitaria, servizi accessori etc.); altri atti urgenti nelle procedure di concordato preventivo, e dunque, a titolo esemplificativo, quelli ex artt. 161 commi 7 e 8; 167; 169-bis; 173 L.F. – il Professionista potrà procedere allo svolgimento dei relativi atti senza sospensioni o rinvii*, segnalando preventivamente (in apposita istanza) o successivamente (in apposito rendiconto) tali ragioni e specificandole informando adeguatamente il giudice, il tutto attenendosi alla normativa emergenziale in vigore;
5. Il deposito, la approvazione e l'esecuzione dei riparti (parziali e finali), non subirà alcuna sospensione, tenuto conto che si tratta di attività svolta esclusivamente in via telematica (oppure a distanza), e che il ritardo nei pagamenti può comportare un grave pregiudizio per i creditori;
6. **Ove l'attività possa compiersi interamente da remoto**, e non sussistano circostanze ostative (es. impedimento per malattia del Professionista o di Suoi ausiliari; indisponibilità di collegamento da remoto), il Professionista potrà procedere senza rinvii/sospensioni. **Potranno pertanto essere depositati i seguenti atti procedurali:**
 - 5.1. *relazioni introduttive e/o periodiche (artt. 33 L.F.; 165, 173 L.F.)*
 - 5.2. *programmi di liquidazione (artt. 104-ter L.F. e 14novies L. 3/2012);*
 - 5.3. *rendiconti (art. 116 L.F.)*
7. **Non saranno svolte udienze di verifica del passivo, non rivestendo carattere di urgenza, in conformità alle linee-guida del Tribunale (D.Pres.Trib. 19.03.2020);**

8. **Le udienze per l'approvazione dei rendiconti** già fissate si terranno nei modi e termini dell'art. 83, comma 7, lettera h, D.L. 18/2020 (c.d. udienza figurata).
9. **I mandati di pagamento** saranno **depositati in forma telematica** dai professionisti e firmati direttamente nel fascicolo telematico dal Giudice Delegato (dunque non più in forma cartacea), in linea con la circolare già pubblicata, che deve ritenersi già integralmente in vigore. Il Professionista potrà, successivamente al deposito di un mandato di pagamento, chiedere alla Cancelleria l'invio a mezzo email della copia conforme all'originale (da inviare alla Banca per ottenere il pagamento);

La presente circolare si applica a tutte le procedure pendenti.

Si comunichi il presente provvedimento all'Ordine degli Avvocati di Piacenza, all'Ordine dei Commercialisti, all'Ordine dei Notai ed a NAVE, e si pubblichi a cura della Cancelleria sul sito internet del Tribunale di Piacenza.

Piacenza, 30/03/2020

I Giudici dell'Esecuzione (firmato digitalmente)

Dott. Antonino Fazio

Dott. Stefano Aldo Tiberti